

REGOLAMENTO

PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Costituzione del fondo
- Art. 2 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 3 - Suddivisione in lotti
- Art. 4 – Utilizzazione del 20% fondo
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 7 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 8 – Centrale Unica di committenza

CAPO II
Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Presupposto per l'inserimento nel fondo e l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 17 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 18 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 20 - Coincidenza di funzioni
- Art. 21 - Funzioni articolate e singole
- Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 24 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 25 - Liquidazione - limiti
- Art. 26 - Informazione e confronto

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 27 – Campo di applicazione e disciplina transitoria
- Art. 28 – Rinvio ed entrata in vigore

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data **21.08.2018** con le delegazioni datoriali e le RSU dell'Unione, dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo, Montieri, Roccastrada e Civitella Paganico, e con i rappresentanti delle OO.SS. territoriali CGIL Funzione Pubblica Grosseto, CISL Funzione Pubblica Grosseto e UIL Funzione Pubblica Grosseto, come da verbale di accordo allegato.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Costituzione del fondo

1. Le amministrazioni prevedono nel quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una percentuale dell'importo posto a base di gara, entro il limite massimo del 2% indicato dall'articolo 113 del Codice, determinata come disposto dagli articoli 10 e 14 del presente regolamento.
2. Qualora l'intervento sia assistito da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata le dette percentuali sono ridotte del 20%.
3. Detti importi confluiscono in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad incentivare le funzioni tecniche inerenti uno specifico progetto; la restante quota del 20%, già depurata ai sensi del comma 2, è destinata per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Codice. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. Al fine di una corretta programmazione delle risorse finanziarie, le deliberazioni di approvazione dei programmi triennali delle opere pubbliche e dei programmi biennali dei servizi e delle forniture da acquisire indicano gli interventi che alimentano il fondo di cui ai commi 1 e 2.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto:
 - a) per le OO.PP. nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito ai sensi della normativa vigente (art. 16 del DPR n. 207/2010 nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 23 comma 3 del Codice).
 - b) per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
 - c) nel caso di appalti misti nel quadro economico della categoria prevalente.
5. Il fondo di cui al comma 3, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, per la quota relativa agli incentivi da corrispondere al personale, comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente e la relativa IRAP.
6. La deliberazione di approvazione del Programma triennale OO.PP., o altra deliberazione attuativa, indica i lavori da incentivare.

Art. 2

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo pari o inferiore a euro 40.000;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a euro 40.000;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 3

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Art. 4

Utilizzazione del 20% fondo

1. La quota del fondo destinata alle finalità indicate dal comma 4 dell'articolo 113 del Codice è iscritta nella parte uscita del bilancio in relazione alle scelte programmatiche dell'Amministrazione ed è utilizzata nell'esercizio finanziario nel quale, di norma sulla base dell'atto di cui all'articolo 6, è accertata la disponibilità delle risorse.

2. L'Amministrazione favorisce la formazione del personale da impiegare nelle procedure di acquisizione del presente regolamento; a tal fine, annualmente parte delle risorse del fondo sono destinate per la partecipazione dei dipendenti a corsi di specializzazione, e all'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche.

Art. 5

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- a) responsabile unico del procedimento e relativi collaboratori;
- b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- c) soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- d) soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- e) soggetti incaricati della direzione dei lavori e relativi collaboratori;
- f) soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- g) soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- h) soggetti incaricati del collaudo statico;
- i) soggetti incaricati della verifica di conformità;
- j) i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 6

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del responsabile competente un gruppo di lavoro per ogni intervento per il quale è prevista l'incentivazione destinatario dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico oltre ai dipendenti dell'amministrazione, anche a tempo determinato, i comandati o distaccati presso l'Ente, o appartenenti alla Centrale Unica di Committenza (CUC), purché compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono far parte del gruppo di lavoro dipendenti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 7

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Le quote di incentivo che spettano a dipendenti di un Ente diverso rispetto a quello nel cui bilancio è costituito il fondo sono trasferite all'Ente di appartenenza ai fini dell'effettiva corresponsione.

Art. 8

Centrale unica di committenza

1. Parte dell'incentivo può essere attribuita alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni fino alla quota massima del 25% sulla base delle attività effettivamente espletate tra quelle previste agli articoli 12 e 18 del presente Regolamento.
2. La quota assegnata alla CUC è indicata nell'atto di cui all'articolo 6.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, di importo previsto superiore a 40.000

euro da eseguire in appalto, ferma restando la necessità di un provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro, all’importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:

Opere pubbliche		
	Percentuale	% in caso di finanziamento europeo o altro finanziamento a destinazione vincolata
da euro 40.001 a euro 250.000	percentuale del 2%	percentuale del 1,6%
da euro 250.001 a 500.000 euro	percentuale del 1,7%	percentuale del 1,36%
da euro 500.001 a 1.000.000 euro	percentuale del 1,6%	percentuale del 1,28%
da euro 1.000.001 a 2.500.000 euro	percentuale del 1,5%	percentuale del 1,2%
oltre 2.500.000 euro	percentuale del 1,4%	percentuale del 1,12%

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%
2) Programmazione della spesa per investimenti	6%
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	7%
4) Predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	12%
5) Direzione lavori (art. 101) Direttore dei lavori, collaboratori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione	25%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	10%
Totale	100,00%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposto per l'inserimento nel fondo e l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento, di importo superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi e la redazione del documento di progettazione di servizi e /o forniture.
2. In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da euro 40.001 alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) dalla soglia comunitaria a euro 1.500.000: 1,2%;
 - c) oltre l'importo di cui alla lettera b): 0,7%.

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1)Responsabile unico del procedimento e collaboratori	38%
2)Programmazione della spesa	3%
3) Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	10%
4) Predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure	13%
5)Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità,	36% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
Totale servizi/forniture	100,00%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro, entro i limiti stabiliti dagli art. 10 e 14.

Art. 17

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti, in quanto affidate a personale diverso da quello indicato all'art. 6, non vengono ripartite e costituiscono economie

Art. 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso in cui non vengono rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente del settore competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:
 - a. Nel caso che non vengano rispettati i costi previsti nella programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli aumenti di costi
 - b. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente all'incremento dei tempi. Non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti di cui al comma 1 dell'art 106 del Codice.
2. In ogni caso le somme che residuano costituiscono economie.

Art. 20

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 21

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Responsabile del servizio indicare nell'atto richiesto dall'art. 6 il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività

Art. 22

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

Art. 23

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio competente di cui all'art. 6. Nell'atto di liquidazione sono contenute le informazioni di cui al comma 6
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte nell'ambito delle procedure di affidamento e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, qualora queste non siano imputabili al gruppo di lavoro.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene, di norma, nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
4. Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse sono liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, del certificato di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun intervento indicante per ogni dipendente addetto alle singole funzioni,:
 - tipo di attività svolta
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi e relativo discostamento
 - eventuali valutazioni
7. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 24

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con la sottoscrizione della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche, come da linee guida approvate e con la verifica di conformità;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Art. 25

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.
3. Nel contratto collettivo integrativo triennale – parte giuridica, unitario per l'Unione e gli Enti associati e convenzionati sono definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. j) del CCNL 21.05.2018 del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, limiti al compenso per le funzioni tecniche da erogare o erogato nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento (al lordo degli oneri e dell'Irap), oltre i quali operano percentuali di decurtazioni (da stabilirsi nel medesimo CCI) della retribuzione di risultato e del premio performance individuale spettante, rispettivamente, al personale che ricopra una Posizione Organizzativa e ai restanti dipendenti.

Art. 26

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento,
2. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso agli Amministratori e all'Organismo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica all'Unione e ai Comuni membri che non dispongano diversamente. Può trovare applicazione in altri Enti associati alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 28

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento è fatto rinvio all'articolo 113 del Codice.
2. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta che lo approva.